

COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. Data 31-03-21

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10:40, il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza attraverso l'applicazione GoToMeeting. Nel collegamento si distinguono in modo chiaro e distinto i volti di tutti i partecipanti.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BERARDI EMANUELE	P	GIANCAMILLI ALBERTO	P
GRAZIANI ENZO	P	BUFACCHI LIVIO	P
BUFACCHI MATTEO	A	FOLI EUGENIA	P
ALOISI RENATO	P	MICALONI ANTONELLA	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	P	CENFI MARCO	P
DI MATTEO ROBERTO	A		

=====
Presenti n. 9

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sign. BERARDI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

- La seduta é Pubblica

Il Sindaco lascia la parola al responsabile dell'Area Finanziaria che illustra la proposta.

IL Consigliere Foli prende la parola e chiede se si approva solo il regolamento.

Il Sindaco risponde affermativamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs 18.08. 2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D. Lgs 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti”*;

Dato atto che, sempre secondo quanto stabilito dal D. Lgs 446 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per l'approvazione dei regolamenti relativo alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L.34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31.03.2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs 267/2000, ed infine prorogato al 30.4.2021 con il Decreto sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri ;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che“ a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge 160 del 27.12.2019 che testualmente recita :Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salvo, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Visti i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della L. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di Legge;

Ritenuto quindi necessario istituire il Nuovo Canone unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021 e approvarne il regolamento;

Dato atto che le tariffe e relativi coefficienti moltiplicatori saranno meglio definite da apposito provvedimento di Giunta Comunale in fase di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il regolamento predisposto composto da n.66 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

I responsabili dei servizi

DE SANTIS ANNA

ARCH. LANGONE ALDO

Dott. Pasquali Massimiliano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile;

Il resp. del servizio finanziario DE SANTIS ANNA

Visto il parere del revisore dei Conti rilasciato in data 26.03.2021 assunto al prot. N. 1356 del 26.3.2021;

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

1) di approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.66 articoli.

2) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione delle tariffe e relativi coefficienti moltiplicatori del canone nel rispetto del presente Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

3)di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli enti locali al 31 gennaio ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministero dell'interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs 267/2000 e ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con il Decreto sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri.

4)di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta a comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

5)di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

6) di stabilire che per divenire efficace, tale regolamento e la relativa deliberazione di approvazione , ai sensi dell'art.13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 sulla base di quanto disposto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

7)Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso ,ciascuno per quanto di competenza, dagli Istruttori Direttivi De Santis Anna, Langone Aldo e Pasquali Massimiliano;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa resi dall'Istruttore Direttivo De Santis Anna responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione con voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DEL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO UFF.RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 29-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUALI MASSIMILIANO

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 29-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LANGONE ALDO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 24-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 24-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE SANTIS ANNA

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-04-21.

Li, 14-04-21

IL MESSO COMUNALE
F.to ANTONELLI ANTONELLA

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. n.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 il

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO